



**COMUNE di VADO LIGURE
(Provincia di Savona)**

REGOLAMENTO

**PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 119 del 27.09.1995
e successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 10 del 24.02.1998, n.
20 del 27.02.2003, n. 20 del 27.02.2003, n. 4 del 17.02.2005 e n. 15 del
19.01.2009

TITOLO I

Art. 1

Istituzione del tributo

Per i servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e dei rifiuti derivanti da attività commerciali, artigianali e di servizi dichiarati assimilati ai rifiuti solidi urbani, svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, disciplinati dal regolamento comunale per il servizio, previsto dall'art. 8 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915 e adottato con atto C.C. -- del _____, è dovuta la tassa per lo smaltimento dei tributi solidi urbani interni prevista dall'art. 58 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507.

Art. 2

Contenuto del regolamento

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 68 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, viene disciplinata l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 3

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento vengono richiamate le norme contenute nel D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni, le quali comunque prevalgono rispetto alle presenti disposizioni in caso di contrasto.

Art. 4

Soggetti passivi della tassa

1. La tassa è dovuta da coloro che occupano o detengono a qualsiasi titolo, reale ovvero obbligatorio, locali ovvero aree scoperte costituenti presupposto per l'applicazione della tassa secondo il successivo art. 5. In ordine al principio di solidarietà sancito nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993, detto vincolo opera in ogni fase del procedimento tributario, sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione, che del contenzioso, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria.

Art. 5

Presupposti della tassa

1. La tassa è dovuta per l'occupazione e detenzione a titolo reale od obbligatorio di locali nonché delle aree scoperte a qualunque uso adibiti, posti nelle zone del territorio comunale ove è istituito e attivato il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, compresi campeggi, distributori di carburante, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita, comprese le aree che costituiscono parti comuni di condomini, pertinenza e accessori, regolati dal Codice Civile, tettoie e capannoni aperti indipendentemente dalla loro infissione stabile al suolo, a condizione che:

sulle aree si svolga un'attività;

l'attività sia di per se idonea alla produzione di rifiuti urbani così come definiti dall'art. 2, comma 3, punti 1-2 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

2. Quanto alla delimitazione della zona di raccolta obbligatoria o di estensione del servizio alle zone del territorio con insediamenti sparsi, queste sono individuate nel regolamento, di cui all'art. 1

(Regolamento per il servizio di N.U.) in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.

3. Egualmente nel suddetto regolamento sono individuate le distanze massime e i criteri di loro determinazione per la collocazione dei contenitori rispetto ai locali e le aree soggette a tassa, nonché la capacità di detti contenitori in relazione alla entità e tipologia di rifiuti.

4. Il regolamento comunale di cui all'art. 8 del D.P.R. 915/1982 nell'individuare le zone servite, ovvero le zone di estensione del servizio, dovrà altresì precisare, per ogni zona, l'ubicazione, il numero e la capacità dei contenitori, la periodicità della rimozione anche ai fini previsti dall'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 507/1993.

Art. 6 Denunce

1. In esecuzione dell'art. 70 del D.Lgs. 507/1993 i soggetti tenuti al pagamento della tassa dovranno presentare la relativa denuncia redatta sugli appositi moduli predisposti dal comune disponibili presso l'ufficio tributi. Il modulo da approvarsi dalla Giunta Comunale, così come le sue variazioni, deve riportare le seguenti indicazioni, oltre quelle dell'art. 70:

l'indicazione del proprietario dell'immobile se persona diversa dal contribuente, completa delle generalità e indirizzo;

l'indicazione della Partita IVA per coloro che sono soggetti al suddetto tributo;

gli estremi catastali dell'immobile;

l'eventuale iscrizione alla C.C.I.A.A.;

per i locali non adibiti a residenza: il numero degli addetti, le attività svolte, le materie prodotte;

2. Alla denuncia originaria o di variazione gli interessati dovranno allegare planimetria quotata dell'immobile cui la denuncia si riferisce.

3. Per gli insediamenti industriali, ai fini e per gli effetti di quanto specificato nel successivo art. 26, nella planimetria di cui sopra dovranno essere evidenziati i locali, le aree, o la parte di essi, ove si producono rifiuti non tassabili ai sensi di legge.

4. Chi occupa più locali siti in diversi fabbricati è tenuto a prestare un'unica denuncia indipendentemente dal numero dei locali che ha in uso. La denuncia presentata da società, istituti o altre persone giuridiche, deve contenere anche il nominativo della persona fisica a cui è riconosciuta la rappresentanza legale.

5. Chi occupa locali adibiti ad usi o attività diverse è tenuto a presentare un'unica denuncia nella quale dovrà indicare la superficie occupata per ciascuna attività od uso cui corrisponde una categoria o sottocategoria come individuate nell'art. 22 del presente regolamento.

Art. 7 Accertamento d'ufficio

1. E' facoltà del Funzionario responsabile del tributo di cui al successivo art. 14 invitare i contribuenti e i proprietari degli stabili ubicati nelle zone soggette alla disciplina del servizio a recarsi presso l'ufficio tributi comunale per fornire notizie e chiarimenti ritenuti necessari ai fini della tassa. Le notizie e i chiarimenti di che trattasi possono essere richiesti anche per iscritto.

2. E' facoltà del Funzionario responsabile del tributo disporre sopralluoghi per l'accertamento di eventuali evasioni e della esatta superficie dei locali tassabili, previo avviso da comunicarsi agli interessati almeno 5 giorni prima della verifica.

3. E' facoltà del Funzionario responsabile del tributo richiedere all'amministratore del condominio

di cui all'art. 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento di cui al successivo art. 18 la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro integrato.

Art. 8

Convenzioni per l'individuazione delle superfici soggette a imposizione

In applicazione dell'art. 71 del D.Lgs. 507/1993, l'Amministrazione Comunale redige annualmente un programma di accertamento della tassa sui rifiuti solidi urbani da effettuarsi mediante raffronto con l'anagrafe della popolazione, con i ruoli degli altri tributi comunali e con gli altri dati disponibili in suo possesso.

La verifica mediante campione dovrà interessare un numero di soggetti non inferiore al 10 % dei contribuenti iscritti a ruolo.

Gli accertamenti dovranno verificare:

la corrispondenza delle superfici utilizzate dichiarate;

le attività effettivamente svolte nei locali o nelle aree. In conformità al comma 4 dell'art 71 del D.Lgs. 507/1993, tale attività di accertamento, ove non possa essere effettuata con personale dipendente del Comune, potrà essere effettuata, su proposta del responsabile della tassa, mediante organizzazione di progetti obiettivi diretti a soggetti non occupati, utilizzando lavoratori per progetti socialmente utili, ovvero mediante concessioni a società o singoli soggetti da prescegliersi rispettivamente mediante gara ovvero mediante prova selettiva; per quanto attiene al disciplinare di incarico valgono le norme dell'art. 71, comma 4, .

Art. 9

Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali

Gli uffici comunali dovranno comunicare mensilmente all'ufficio tributi le seguenti notizie:

ufficio anagrafe: il nominativo degli immigrati, emigrati, la formazione di nuovi nuclei familiari;

ufficio edilizia pubblica: copia dei certificati di abitabilità o agibilità rilasciati, corredati delle planimetrie cui i certificati stessi si riferiscono;

ufficio commercio: gli estremi delle autorizzazioni rilasciate sia a titolo permanente che temporaneo.

Art. 10

Formazione di ruoli

Ai fini della formazione dei ruoli, l'ufficio comunale compilerà un elenco di tutte le vie e piazze pubbliche nelle quali verrà svolto il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti solidi urbani. Per ogni località verranno indicati gli stabili, le aree servite e le rispettive superfici tassabili.

L'ufficio comunale, inoltre, annoterà, a fianco di ciascuna unità tassabile, il nome e cognome dell'utente variandolo ogni volta che verrà denunciata o accertata una nuova utenza.

Art. 11

Gettito complessivo della tassa annuale

Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 507/1993, in misura pari a un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.

Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa e quantificate le eventuali deduzioni derivanti dai proventi di

attività di recupero di materiali e/o energia.

Art. 12 **Cessazione d'utenza**

Coloro che cessano di occupare o di condurre locali od aree soggetti al tributo, devono farne denuncia all'ufficio comunale, ai fini della cancellazione dal ruolo.

La cessazione in corso dell'anno, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la cessazione. Sono cancellati d'ufficio coloro che occupino o conducano locali e aree per i quali sia intervenuta una nuova denuncia d'utenza, o ne sia accertata d'ufficio la cessazione.

Art. 13 **Rimborsi**

Qualora risultino versate somme non dovute, i contribuenti possono richiedere al Comune, con istanza motivata, la restituzione dell'indebitato entro il termine di anni due dalla data di pagamento oppure da quello in cui è stato effettivamente accertato il diritto a rimborso, allegando alla richiesta l'originale della ricevuta di versamento.

Il responsabile della tassa, dopo averne accertato il diritto, ne dispone il rimborso entro 90 giorni dalla richiesta stessa, ovvero adotta il provvedimento di rigetto. Sulle somme saranno corrisposti gli interessi di legge per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

Art. 14 **Funzionario responsabile**

Il Funzionario Responsabile della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui all'art. 74 del D.Lgs. 507/1993, è designato con apposito atto della Giunta Comunale in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 76, 3° comma, dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione del C.C. n. 37 del 13.06.1991, modificata con deliberazione C.C. n. 83 del 30.08.1991 e n. 95 del 26.08.1994.

TITOLO II

Art. 15 **Locali tassabili**

Si considerano locali tassabili, agli effetti dell'applicazione della presente tassa, tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Sono considerati locali tassabili, in via esemplificativa, i seguenti vani:

tutti i vani in genere interni all'ingresso delle abitazioni, tanto se principali (camere, sale, cucine, ecc.) che accessori (anticamere, ripostigli, corridoi, bagni, gabinetti, ecc.) così pure le dipendenze, anche se separate dal corpo principale dell'edificio (rimesse, autorimesse, serre ornamentali, escluse quelle a terra, cantine, solai);

tutti i vani principali, secondari ed accessori adibiti a studi professionali, legali, tecnici, sanitari, di ragioneria, fotografici, botteghe e laboratori artigiani;

tutti i vani principali o accessori adibiti all'esercizio di alberghi (compresi gli alberghi diurni ed i bagni), locande, ristoranti, trattorie, pensioni con solo vitto, osterie, bar, caffè, pasticcerie,

nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi, stalle o posteggi al mercato coperto;
tutti i vani principali o accessori di uffici commerciali, industriali, di società di assicurazioni o simili di banche, teatri, cinematografici, di case di cura private o simili, nonché tutti i vani di stabilimenti, opifici industriali o autorimesse pubbliche;
tutti i vani principali e accessori adibiti a circoli ricreativi, sale da gioco e da ballo ed altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza;
tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, atri, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc.) dei collegi, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
tutti i vani, nessuno escluso, degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici, delle associazioni di natura esclusivamente culturale, politica e sportiva a carattere popolare, delle organizzazioni sindacali, degli enti di assistenza, caserme, stazioni;
i soppalchi realizzati all'interno dei locali sopraelencati.

Art. 16 **Aree tassabili**

Sono tassabili le aree adibite a campeggi, a distributori di carburante, a sale da ballo all'aperto, nonché qualsiasi altra area scoperta ad uso privato, ove possono prodursi rifiuti urbani o a questi assimilati, che non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali assoggettabili a tassa ai sensi dell'articolo precedente. Si considerano, pertanto, tali, ai fini dell'autonoma applicazione della tassa, le aree (cortilive, di rispetto, adiacenti e simili) che, anziché essere destinate in modo permanente e continuativo al servizio del bene principale o trovarsi con questo oggettivamente in rapporto funzionale, sono destinate in modo non occasionale al servizio di una attività qualsiasi, anche se diversa da quella esercitata nell'esercizio annesso.

Sono pertanto considerate aree tassabili, a titolo esemplificativo:

- le aree pubbliche o private adibite a campeggio;
- le aree adibite a distributori di carburante di qualsiasi tipo e natura;
- le aree pubbliche o private adibite a sala da ballo all'aperto, intendendosi per tali tutte le superfici comunque utilizzate per l'esercizio di tali attività (pista da ballo, area bar, servizi, area parcheggio, ecc.);
- le aree adibite a banchi di vendita all'aperto, cioè tutti gli spazi all'aperto destinati dalla pubblica amministrazione a mercato permanente a prescindere dalla circostanza che l'attività venga esplicata con continuità oppure a giorni ricorrenti;
- le aree scoperte, pubbliche o private, adibite a posteggi fissi di biciclette, autovetture e vetture a trazione animale;
- le aree scoperte, pubbliche o private, adibite al servizio di pubblici esercizi (bar, caffè, ristoranti, ecc.);
- le aree scoperte, pubbliche o private, destinate ad attività artigianali, commerciali, industriali, di servizi e simili;
- le aree scoperte adibite a stoccaggio di macchine e materiali;
- le aree scoperte, pubbliche o private, utilizzate per l'effettuazione di pubblici spettacoli (cinema, teatri e simili);
- le aree scoperte utilizzate per attività ricreative (campi da gioco, piscine, zone di ritrovo, ecc.) da circoli ed associazioni private, fatta eccezione per le aree scoperte destinate esclusivamente all'attività sportiva il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati agli atleti.

Art. 17 **Distributori di carburante**

L'applicazione della tassa in capo a soggetti passivi che gestiscono le stazioni di servizio per la distribuzione di carburanti non terrà conto, ai fini della commisurazione della superficie tassabile: delle aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; delle aree scoperte destinate a verde.

Parimenti i locali e le aree coperte e/o scoperte con destinazione d'uso diversa da quella specifica della stazione di servizio, saranno comprese nella categoria a cui appartiene l'attività nei medesimi esercitata.

Art. 18

Multiproprietà e centri commerciali

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori sono responsabili del tributo gli occupanti esclusivi.

Art. 19

Locali ed aree intassabili

Sono intassabili quelle superfici o quelle parti di esse ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano di regola rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani a norma di legge, rifiuti tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali provvedono a proprie spese i produttori dei rifiuti stessi ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.

Sono inoltre intassabili quei locali e quelle aree per cui ricorrono le condizioni previste dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 62 del D.Lgs. 507/93.

Il soggetto produttore dei rifiuti intassabili di cui al precedente comma è tenuto a dimostrarne le modalità di smaltimento, tramite apposita dichiarazione resa annualmente nei termini ordinari ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i rifiuti stessi vengono smaltiti a proprie spese ai sensi della normativa vigente; in caso contrario i locali e le aree saranno attratti a tassazione.

Sono infine intassabili i locali facenti parte di ospedali e case di cura, destinati esclusivamente a degenza e cura, ove si producono rifiuti al cui smaltimento si provvede in osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Sono escluse dalla tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art. 20

Concetto di conduzione di locali e di aree

Sono considerati in conduzione tutti i locali aperti al pubblico e adibiti all'esercizio di un'attività economica.

In tali casi, la tassa è dovuta unicamente dai titolari dei relativi esercizi.

Art. 21

Occupazione temporanea di locali

Coloro che usufruiscono, a qualsiasi titolo, di camere mobiliate o meno, comprese in abitazioni da

altri occupate, non sono assoggettabili al pagamento del tributo. Lo stesso trattamento viene riservato per coloro che occupano interi appartamenti per un periodo stagionale. Nei casi di cui sopra la tassa è sempre dovuta dai soggetti indicati nell'art. 4 del presente regolamento.

Sono da considerare irrilevanti nei confronti dell'Amministrazione comunale gli eventuali patti fra le parti interessate ai fini dell'eventuale traslazione del tributo, .

Art. 22

Classificazione di locali ed aree

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 del D.Lgs. 507/1993 i locali e le aree soggette a imposizione si suddividono nelle seguenti categorie e sottocategorie:

locali per attività dello spettacolo, culturali e ricreative:

- musei, archivi, biblioteche;
- sale cinematografiche e teatrali, sale da ballo, sale giochi;
- scuole pubbliche e private, scuole materne, asili nido, istituti di istruzione in genere;

locali ed aree per attività diverse:

- mostre, esposizioni, autosaloni e locali commerciali adibiti esclusivamente ad uso espositivo;
- parchi, giardini Robinson, campi di addestramento per animali, impianti di tiro a volo, campeggi, aree stabilimenti balneari.
- aree coperte e/o scoperte adibite a deposito di beni da destinarsi alla vendita, di macchinari, di prodotti di lavorazione finiti e materie prime o semilavorate;
- aree coperte e/o scoperte adibite ad autorimesse, parcheggi e distributori;
- fiere campionarie;

locali destinati ad uso abitazione:

- residenze, comprese le multiproprietà;
- alberghi, conventi, convitti e collegi;
- ospedali, case di cura e riposo, istituti assistenziali
- caserme, affittacamere , meubl ;

locali destinati ad attivit  terziarie e direzionali:

- banche, studi professionali, studi artistici, fotografici, assicurazioni, uffici pubblici e privati;
- circoli ricreativi con mescita;
- locali di associazioni culturali, politiche, religiose, sindacali, assistenziali, sportive;
- portinerie dei complessi industriali;
- spogliatoi e servizi degli insediamenti artigianali ed industriali e degli impianti sportivi;
- laboratori analisi, studi medici e odontotecnici.

locali per attivit  artigianali, industriali o di commercio di beni non deperibili al dettaglio e all'ingrosso:

- insediamenti e magazzini industriali;
- insediamenti e botteghe artigianali;
- farmacie, negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini, con esclusione di quelli indicati alla successiva lettera d);
- elettrodomestici, casalinghi, mobiliari, valigie e pelletterie e relativi magazzini;
- distributori carburante (chiosco);
- locali adibiti al commercio all'ingrosso di generi non deperibili.

pubblici esercizi e vendita di generi alimentari deperibili al dettaglio e all'ingrosso:

- bar, gelaterie, latterie e relativi magazzini;
- ristoranti, pizzerie, self-service e relativi magazzini;
- mense aziendali e relativi magazzini;
- negozi di ortofrutta, fiori, pescherie e relativi magazzini;
- altri negozi di vendita al minuto di beni alimentari e deperibili non ricompresi nelle lettere precedenti, e relativi magazzini;

locali adibiti al commercio all'ingrosso di generi deperibili.

Art. 23

Parametri per la determinazione della tariffa

In attuazione dell'art. 65, comma 2, del D.Lgs. 507/1993 si assumono a riferimento per la determinazione della tariffa della tassa rifiuti solidi urbani i seguenti elementi:
superficie dei locali e delle aree soggette ad imposizione suddivisa per ogni sottocategoria;
indici relativi alla tipologia di attività svolta riferita ai rifiuti producibili, di cui all'art. 38 del presente regolamento.

Ai fini della determinazione della tariffa base di ogni singola categoria e sottocategoria omogenea, si dividerà il costo complessivo del servizio di smaltimento determinato ai sensi dell'art. 61 del D. lgs 507/93, per la somma delle superfici di ogni sottocategoria soggetta ad imposizione (parametro comma 1, sub a) moltiplicate ciascuna per l'indice di produttività relativo alla stessa (parametro comma 1 sub b). Il coefficiente risultante sarà moltiplicato per l'indice di produttività di cui al comma 1 lettera b).

Sulle tariffe base come sopra determinate la Giunta comunale, in ottemperanza a quanto disposto dal successivo art. 27, applicherà il rapporto di copertura del costo prescelto per ogni singola categoria o sottocategoria. Il risultato che ne consegue costituisce la tariffa a mq. per la categoria o sottocategoria.

Ai fini di quanto previsto al precedente comma 3) si stabiliscono i seguenti criteri:
civili abitazioni: copertura del costo tra il 50% e 70%,
insediamenti industriali ed artigianali: copertura del costo tra 90% e 100%;
insediamenti non compresi nelle categorie suddette: copertura del costo tra 70% e 90%.

Art. 24

Norme per la tassazione dei locali ed aree dipendenti

La superficie dei locali ed aree dipendenti è assoggettata alle stesse aliquote dei locali ed aree principali.

Le superfici riguardanti le aree scoperte operative sono computate per intero.

Si intendono per locali dipendenti i retrobottega, i magazzini ed altri servizi annessi a negozi, uffici, bar, ristoranti, pasticcerie e simili la cui superficie viene determinata a norma dell'art. 15 ai fini dell'applicazione del tributo.

La dipendenza è data dalla natura complementare della destinazione dei locali, rispetto all'uso dei locali principali.

Art. 25

Adibiti ad usi diversi

Ove risultino locali ed aree adibiti promiscuamente ad usi diversi, verrà applicata la tassa corrispondente all'uso per il quale è stata stabilita la maggiore aliquota.

Gli studi professionali, i laboratori artigiani od altre attività economiche localizzate anche parzialmente in case di abitazione, sono assoggettati alla tassa in base alle tariffe previste per le specifiche attività ed alle superfici da queste utilizzate.

Art. 26
Locali dei complessi industriali

I locali dove si producono rifiuti provenienti da attività industriali non sono soggetti all'applicazione della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani in conformità all'art. 2 del D.P.R. 10.09.1982, n. 915.

Non sono pertanto soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali, limitatamente alle porzioni di esse dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie e soltanto dove è rilevabile la presenza di quegli impianti, macchinari e attrezzature che usualmente caratterizzano tali lavorazioni.

Sono invece soggette alla tassa le superfici degli insediamenti industriali, sia coperte che scoperte, adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie.

Art. 27
Determinazione della tariffa e suo aggiornamento annuale

Annualmente in concomitanza con la preparazione del bilancio di previsione dell'esercizio successivo la Giunta Comunale determina l'ammontare della tariffa per la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni avuto riguardo agli elementi di valutazione e dei costi di esercizio individuati all'art. 61 del D.Lgs. 507/1993.

A tale proposito la Giunta Comunale si avvarrà dei dati scaturenti dal conto consuntivo dell'esercizio precedente approvati al 30 giugno e delle previsioni di aumento scaturenti dallo schema di bilancio di previsione in corso di esercizio. I costi predetti sono quelli indicati all'art. 61 del D.Lgs. 507/93.

Successivamente alla determinazione dei costi generali, la Giunta Comunale procederà alla determinazione delle tariffe in conformità al precedente art. 23 e con i parametri di cui all'art. 38.

Art. 28
Norme per la determinazione della superficie

La superficie tassabile dei locali è misurata sul filo interno dei muri ovvero sul perimetro interno delle aree coperte.

Ai fini della misurazione delle superfici sono da includere la superficie dei solai, sottotetti e locali seminterrati semprechè adibiti ad uso abitativo aventi un'altezza media superiore a m. 1,80.

Nei locali destinati ad attività commerciali sono da includere le superfici destinate a esposizione non superiori a mq. 10.

Per le aree scoperte la superficie viene computata misurandola dal perimetro esterno, comprese siepi, recinzioni e con la sola esclusione dei manufatti oggetto di autonoma imposizione.

In applicazione dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. 507/1993 per i locali delle attività produttive e di servizi ove si producono anche rifiuti speciali, tossici o nocivi, la superficie tassabile viene determinata con esclusione delle superfici intassabili come individuate dall'art. 19.

I titolari delle attività indicate al comma precedente devono presentare annualmente, entro il termine del 20 gennaio, apposita dichiarazione, resa ai sensi della legge 4.01.1968, n. 15, attestante

la quantità, la qualità e le modalità di smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi nonché la consistenza dell'area su cui essi vengono prodotti.

Art. 29 **Esenzioni oggettive**

Oltre a quanto già stabilito dal precedente art. 19, non sono soggetti alla tassa, quali autonomi presupposti di imposizione, i balconi e le terrazze che costituiscono pertinenze o accessori di immobili soggetti a tassazione, le aree agricole, le aree coperte e scoperte destinate esclusivamente ad attività sportiva limitatamente alle parti il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati ai praticanti di tali discipline.

Sono inoltre esenti dal pagamento della tassa:

- a) gli edifici destinati ed aperti al culto, con esclusione degli eventuali locali annessi ad uso abitazione;
- b) le case sfornite di mobili per tutto il periodo dell'anno, per cui sia fornita apposita autocertificazione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15;
- c) gli alloggi di tipo popolare costituiti da un unico vano;
- d) i locali destinati ad uffici e servizi comunali condotti direttamente dal Comune o assegnati in uso a società, enti od organismi aventi finalità sociali, privi di scopo di lucro, convenzionati con il Comune;
- e) gli edifici scolastici alle cui spese di funzionamento, per disposizione di legge, è tenuto a provvedere il Comune;
- f) gli stabili destinati esclusivamente alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile per la conservazione dei prodotti, ricovero del bestiame e custodia degli attrezzi;
- g) i locali per cabine elettriche, centrali termiche e altri impianti tecnologici.
- h) le aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili.

Sono invece soggetti a tassazione :

- a) i locali ed aree adibiti a servizi affidati, tramite convenzione, in concessione a terzi per i quali ne sia prevista espressamente in convenzione la tassabilità;
- b) i locali riservati agli spettatori e le altre parti destinate alla presenza di persone inserite nei complessi sportivi;

Art. 30 **Obbligatorietà del tributo**

La corresponsione del tributo ha carattere generalizzato e obbligatorio con esclusione dei soggetti previsti dal D.Lgs. 507/1993.

Art. 31 **Tariffa**

La tassa è dovuta nella misura prevista approvata dalla Giunta Comunale secondo quanto disposto nel precedente art. 27, con riferimento alla classificazione ed ai parametri di cui ai precedenti artt. 22 e 23.

Art. 32 **Disciplina della tassa giornaliera dei rifiuti**

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e assimilati prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazione, temporaneamente locali od aree pubbliche, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. Si considera temporaneo l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare anche se ricorrente.
3. L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo è assolto a seguito del pagamento della tassa da effettuarsi contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento del canone occupazioni spazi ed aree pubbliche (C.O.S.A.P.), la tassa deve essere corrisposta mediante versamento diretto in Tesoreria.
4. La tassa giornaliera è applicata anche per l'occupazione o l'uso di qualsiasi area o infrastruttura mobile e/o provvisoria collocata su suolo pubblico, ovvero di locali e impianti sportivi e palestre utilizzati eccezionalmente per attività diverse da quelle cui sono destinati.
5. La misura della tassa giornaliera, rapportata a metro quadrato, è determinata dividendo a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria o sottocategoria corrispondente all'attività esercitata temporaneamente, maggiorata di un importo percentuale del 50%.
6. In caso di uso di fatto, la tassa che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.
7. Per l'accertamento in rettifica o d'ufficio, il contenzioso e le sanzioni, si applicano le norme stabilite per la tassa annuale.

TITOLO III

Art. 33

Disciplina delle agevolazioni e delle maggiorazioni e modalità di applicazione

Le agevolazioni e le maggiorazioni previste dal presente regolamento sulla tariffa base sono cumulabili tra loro.

Le riduzioni e le agevolazioni potranno essere assentite nella misura massima del 70 per cento dell'imposta da iscriversi a ruolo.

[Art. 34]

[articolo abrogato]

Art. 35

Riduzione tariffaria per interruzioni temporanee del servizio di raccolta

Sussiste l'ipotesi di cui al comma 6 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/93 allorché il Sindaco adotti provvedimenti contingibili e urgenti di cui all'art. 54, comma 2, del D.lg. 18.08.2000, n. 267

Per ottenere il provvedimento di rimborso di cui alla norma suddetta il contribuente dovrà allegare alla relativa istanza attestazione ovvero documenti corrispondenti della impresa o azienda incaricata dello smaltimento dei rifiuti e che abbia i requisiti previsti da leggi in materia di smaltimento.

Il rimborso non potrà comunque eccedere la misura del 50% della tariffa.

Art. 36

Riduzione per mancato svolgimento del servizio

In applicazione dell'art. 59, comma 4, del D.Lgs. 507/93 ove il servizio di raccolta dei rifiuti non abbia a svolgersi di fatto in una determinata zona e pertanto il conferimento debba essere effettuato in contenitori diversamente ubicati si applicheranno le riduzioni tariffarie di cui al successivo art. 37 secondo le distanze ivi previste.

La riduzione sarà applicata proporzionalmente alla durata della interruzione o del mancato servizio rapportati alla tariffa annua o stagionale per le zone ove il servizio viene effettuato stagionalmente e a favore di tutti i contribuenti della zona di fatto non servita.

Il relativo conguaglio viene effettuato mediante emissione del ruolo di rimborso.

Art. 37

Riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privata

In attuazione del principio contenuto nell'art. 59, comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo istitutivo della tassa, nelle zone in cui la raccolta dei rifiuti urbani interni non è svolta in regime di privata, la riduzione della tariffa gravante sui locali e le aree scoperte secondo le categorie e le sottocategorie di cui all'art. 22 del presente regolamento avviene nella misura del 60% per gli immobili ubicati a distanza superiore a 800 m. dal più vicino punto di raccolta e, nella misura del 30%, per quelli ubicati a distanza superiore a 200 m. e inferiore a 800 m.

Art. 38

Indici per la commisurazione della quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione delle tariffe

Ferma restando la classificazione dei locali e delle aree scoperte, ove si producono rifiuti, individuata nell'art. 22 del presente regolamento, ai fini dell'applicazione dei parametri per la determinazione delle tariffe, definiti all'art. 23 del presente regolamento con apposita deliberazione consiliare saranno individuati i coefficienti di produttività che, tenendo conto della qualità media dei rifiuti prodotti dalle diverse categorie, indichino per ciascuna di esse la produzione media di rifiuti rappresentata in Kg x mq x anno.

Art. 39

Riduzioni per particolari condizioni d'uso

In applicazione dell'art. 66, commi 3 e 4, si applicano le seguenti riduzioni della tariffa unitaria, attestata da autocertificazione e certificazione anagrafica, nonché, per quelle indicate alla lett. a/1 e lett. a/2, da copia della licenza o autorizzazione:

a) riduzione del 30%

- 1) locali ed aree scoperte utilizzati stagionalmente, per periodi superiori a sei mesi, come chioschi, stabilimenti balneari, arene all'aperto, parchi Robinson e divertimenti;
- 2) locali o superfici utilizzate ricorrentemente dai soggetti titolari dell'autorizzazione alla vendita su aree pubbliche o gravate da uso pubblico di cui all'art. 1, comma 2, lett. c) e agricoltori di cui all'art. 3, comma 4, della legge 28 marzo 1991, n. 112;
- 3) abitazioni poste nel territorio comunale tenute a disposizione da parte di soggetti residenti all'estero per oltre 6 mesi l'anno;

4) la parte abitativa di costruzioni rurali occupate da agricoltori. Per agricoltori si intendono gli imprenditori agricoli definiti tali dal c.c. e che traggano dalla conduzione del fondo un reddito superiore ai 2/3 di quello complessivo, ai sensi dell'art. 12, legge 153/1975. Tale riduzione compete solo alle occupazioni esercitate da persone fisiche, con esclusione degli immobili condotti da persone giuridiche.

b) riduzione del 10%

1) abitazioni con unico occupante.

Le riduzioni competono fino a che permangono le particolari condizioni di uso previste; gli interessati comunicheranno all'Ufficio Tributi ogni modifica alle condizioni stesse che comporti la perdita del diritto alle riduzioni e la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è cessato il diritto.

Art. 40 Agevolazioni

1. In attuazione dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93 sono consentite le seguenti agevolazioni:

Sono esenti dalla tassa:

1) gli alloggi di residenza anagrafica occupati da persone costituenti nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore al valore complessivo annuo del trattamento minimo di pensione corrisposto dall'INPS, come fissato dalla legge per l'anno di imposta precedente a quello per il quale l'esenzione viene riconosciuta;

2) i convitti o le comunità adibiti a centri di accoglienza recupero terapeutico di tossicodipendenti, handicappati;

3) le scuole materne private parificate alle scuole materne statali e gestite da Enti morali.

riduzione del 50% della tassa per:

1) gli alloggi di residenza anagrafica occupati da persone del cui nucleo familiare fanno parte soggetti handicappati o inabili non autosufficienti aventi diritto all'assegno di accompagnamento, non ricoverati in istituti;

2) gli alloggi di residenza anagrafica occupati da persone costituenti nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore a quello indicato alla precedente lett. a), n. 1 aumentato del 20%

riduzione del 30% della tassa per gli alloggi di residenza anagrafica occupati da persone costituenti nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) pari o inferiore a quello indicato alla precedente lett. a), n. 1, aumentato del 50%

2. L'esenzione dalla tassa di cui alla lett. a) punto 1) e le riduzioni di cui alla lett. b) punto 2 e lett. c) del precedente comma 1, sono concesse a domanda degli interessati da presentarsi a decorrere dal 1° gennaio al 30 aprile di ciascun anno di imposta in cui l'interessato intende far valere le condizioni di esenzione e/o riduzione. La relativa istanza dovrà essere corredata dalla certificazione ISEE.

Per la riduzione di cui al comma 1 lett. b) punto 1, la domanda dell'interessato dovrà essere

corredata del verbale di accertamento sanitario rilasciato dalla competente commissione sanitaria provinciale.

3. Possono essere riconosciute riduzioni tariffarie, da applicarsi sulle somme dovute ed iscritte a ruolo, agli utenti domestici che aderiscono ai servizi aggiuntivi, all'uopo istituiti dall'Amministrazione comunale, volti ad incrementare la raccolta differenziata e comunque a diminuire il conferimento in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati.

Con specifico regolamento adottato dal C.C. vengono definiti i criteri e le modalità di svolgimento del servizio istituito.

La misura delle riduzioni, nonché gli eventuali quantitativi minimi e/o massimi di rifiuto da conferire da parte dell'utenza, sono stabiliti annualmente dalla Giunta Comunale anche contestualmente alla deliberazione di cui al precedente art. 27.

4. Il Comune può, in qualsiasi momento, disporre ed effettuare controlli od accertamenti, anche attraverso i competenti uffici comunali, per appurare l'effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'agevolazione richiesta.

Le agevolazioni competono fino a che permangono le condizioni richieste; qualora venissero a cessare, l'interessato deve darne comunicazione all'Ufficio Tributi e la tassa decorrerà dal 10 giorno del bimestre solare successivo a quello in cui sono cessate le condizioni stesse.

Art. 41

Iscrizione in bilancio delle agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui all'art. 40 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa ai sensi del terzo comma dell'art. 67 del D.Lgs. 507/93, il cui ammontare è calcolato in base alla differenza tra il gettito che sarebbe stato acquisito con l'applicazione delle ordinarie tariffe e quello iscritto a ruolo, al netto di qualsiasi addizionale o accessorio. A tale scopo il responsabile del Servizio tributario dovrà trasmettere al Servizio finanziario, rispettivamente entro il mese di settembre per l'anno successivo e il mese di dicembre per l'anno di competenza, il prospetto previsionale e consuntivo delle agevolazioni di cui al presente articolo. Il prospetto consuntivo costituirà impegno di spesa sull'apposito capitolo di bilancio.

2. Il servizio finanziario provvederà ad emettere mandato di pagamento a favore del Tesoriere e corrispondente reversale di incasso sul capitolo di bilancio intestato alla Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani per la regolarizzazione contabile.

Art. 42

Abrogazioni

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le altre disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 43

Efficacia delle disposizioni

Il presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole esame dell'organo regionale di controllo.

Le disposizioni in esso contenute entrano immediatamente in vigore ad eccezione di quelle contenute nei sottotitoli articoli che, in applicazione dell'art. 79, comma 3, decorreranno dalla data a fianco indicata, fatta salva ogni ulteriore variazione legislativa:

- dal 1o gennaio 1995 - art. 39 (riduzioni per particolari condizioni d'uso)
- dal 1o gennaio 1996 - art. 22 (classificazione dei locali e aree)
 - art. 23 (parametri per la determinazione delle tariffe)
 - art. 38 (indici per la commisurazione delle quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione della tariffa)
 - art. 40 (agevolazioni)
- dal 1o gennaio 1997 - art. 18 (multiproprietà)
 - art. 24, comma 2 (superfici aree scoperte)
 - art. 29, comma 1, lett.c) (aree pertinenziali scoperte)
 - art. 34 (disciplina della tassa per le parti comuni del condominio)
 - art. 37 (riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta in regime di privata)

Ogni variazione legislativa che interverrà successivamente all'approvazione del regolamento, costituirà modifica del regolamento stesso.

Art. 44 **Norma transitoria**

1. I locali e le aree ove si formino i rifiuti elencati nell'Allegato B del Regolamento comunale per la disciplina del servizio smaltimento rifiuti di cui all'art. 1 del presente regolamento, saranno assoggettati a tassazione secondo quanto disposto dalle norme statali emanate ed emanande.

=====

1) locali per attività collettive:

- a) musei, archivi, biblioteche: 2,50;
- b) sale cinematografiche e teatrali, sale da ballo, palestre, bowling, impianti sportivi: 6;
- c) scuole pubbliche e private, scuole materne, asili nido, istituti di istruzione in genere: 3,50;

2) locali per attività di commercio all'ingrosso e aree ricreativo/turistiche:

- a) mostre, esposizioni, autosaloni e locali commerciali adibiti esclusivamente ad uso espositivo: 5;
- b) parchi, giardini Robinson, campi di addestramento per animali, impianti di tiro a volo, campeggi, stabilimenti balneari: 8;
- c) depositi di stoccaggio di macchine e materiali, autorimesse, parcheggi, distributori di carburante: 6;
- d) fiere campionarie: 28;

3) locali destinati ad uso abitazione:

- a) residenze, comprese le multiproprietà: 8;
- b) alberghi, conventi, convitti e collegi: 25;
- c) ospedali, case di cura e riposo, istituti assistenza.: 15,
- d) caserme, affittacamere, meubl : 18;

4) locali destinati ad attivit  terziarie e direzionali:

- a) banche, studi professionali, studi artistici, fotografici, assicurazioni, uffici pubblici e privati: 10;
- b) parrucchieri, estetisti: 11;
- c) circoli ricreativi, locali di associazioni culturali, politiche, religiose, sindacali, assistenziali, sportive: 10;
- d) locali adibiti a spogliatoio: 10;

5) locali per attività di produzione artigianale, industriale o di commercio al dettaglio di beni non deperibili:

a) botteghe artigiane, falegnami, meccanici: 14;

b) farmacie, negozi di vendita al minuto di beni non deperibili e relativi magazzini con esclusione di quelli indicati alla successiva lettera c): 15;

c) elettrodomestici, casalinghi, mobiliari, valigie e pelletterie: 30;

6) pubblici esercizi e vendita al dettaglio di beni alimentari e deperibili:

a) bar, pasticcerie negozi di ortofrutta, fiori, pescherie ed altri negozi di vendita al minuto di beni alimentari e relativi magazzini: 30;

b) ristoranti, pizzerie, self-service e mense aziendali: 40;

c) negozi di ortofrutta, fiori, pescherie e relativi magazzini;
altri negozi di vendita al minuto di beni alimentari e deperibile non ricompresi nelle lettere precedenti, e relativi magazzini.

INDICE

TITOLO I

- Art. 1 - Istituzione del tributo
- Art. 2 - Contenuto del regolamento
- Art. 3 - Norme di rinvio
- Art. 4 - Soggetti passivi della tassa
- Art. 5 - Presupposti della tassa
- Art. 6 – Denunce
- Art. 7 - Accertamento d'ufficio
- Art. 8 - Convenzioni per l'individuazione delle superfici soggette a imposizione
- Art. 9 - Collegamenti ufficio tributi e uffici comunali
- Art. 10 - Formazione di ruoli
- Art. 11 - Gettito complessivo della tassa annuale
- Art. 12 - Cessazione d'utenza
- Art. 13 – Rimborsi
- Art. 14 - Funzionario responsabile

TITOLO II

- Art. 15 - Locali tassabili
- Art. 16 - Aree tassabili
- Art. 17 - Distributori di carburante
- Art. 18 - Multiproprietà e centri commerciali
- Art. 19 - Locali ed aree intassabili
- Art. 20 - Concetto di conduzione di locali e di aree
- Art. 21 - Occupazione temporanea di locali
- Art. 22 - Classificazione di locali ed aree
- Art. 23 - Parametri per la determinazione della tariffa
- Art. 24 - Norme per la tassazione dei locali ed aree dipendenti
- Art. 25 - Adibiti ad usi diversi
- Art. 26 - Locali dei complessi industriali
- Art. 27 - Determinazione della tariffa e suo aggiornamento annuale
- Art. 28 - Norme per la determinazione della superficie
- Art. 29 - Esenzioni oggettive
- Art. 30 - Obbligatorietà del tributo
- Art. 31 – Tariffa
- Art. 32 - Disciplina della tassa giornaliera dei rifiuti

TITOLO III

- Art. 33 - Disciplina delle agevolazioni e delle maggiorazioni e modalità di applicazione
- Art. 34 - Disciplina della tassa per le parti comuni del condominio
- Art. 35 - Riduzione tariffaria per interruzioni temporanee del servizio di raccolta
- Art. 36 - Riduzione per mancato svolgimento del servizio

- Art. 37 - Riduzione della tariffa per le zone ove non è effettuata la raccolta dei rifiuti in regime di privata
- Art. 38 - Indici per la commisurazione della quantità e qualità dei rifiuti producibili ai fini della determinazione delle tariffe
- Art. 39 - Riduzioni per particolari condizioni d'uso
- Art. 40 – Agevolazioni
- Art. 41 - Iscrizione in bilancio delle agevolazioni
- Art. 42 – Abrogazioni
- Art. 43 - Efficacia delle disposizioni
- Art. 44 - Norma transitoria